

CARLO ALBERTO BIGGINI

CURRICULUM VITAE

E

CONTRIBUTI SCIENTIFICI

GALLIZZI - SASSARI - 1935 XIII

CARLO ALBERTO BIGGINI

CURRICULUM VITAE

E

CONTRIBUTI SCIENTIFICI

GALLIZZI - SASSARI - 1935 XIII

INDICE

I. — Curriculum vitae	Pag. 5
II. — Elenco delle pubblicazioni scientifiche	» 9
III. — Riassunti delle pubblicazioni	» 13
A) Ricostruzione storica giuridica di principi ed istituti del diritto costituzionale	» 13
B) Diritto costituzionale generale	» 14
C) Diritto costituzionale positivo	» 17
D) Argomenti affini	» 19
IV. — Conclusione	» 21

I. - CURRICULUM VITAE

1924. — Inscritto nella Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Genova.
1928. — Laureato in Giurisprudenza con voti 110, lode e dignità di stampa.
1928. — Inscritto nella Facoltà di Scienze Politico-Amministrative della R. Università di Torino.
1929. — Laureato in Scienze Politico-Amministrative con voti 110, lode e dignità di stampa.
1929. — Inscritto alla Scuola Superiore di Scienze Corporative della R. Università di Pisa.
1930. — Diplomato in Studi Corporativi con voti novanta su novanta e lode.
- 1929-32. — Assistente per tre anni nella Scuola Superiore di Scienze Corporative della R. Università di Pisa.

- 1929-32. — Incaricato per tre anni dell'insegnamento del diritto costituzionale nella Scuola Superiore di Scienze Sociali di Ravenna.
1932. — Consegue la libera docenza per titoli in Diritto Costituzionale in Roma.
1932. — Libero docente di Diritto Costituzionale nella R. Università di Pisa.
- 1932-33. — Viene chiamato per incarico alla cattedra di Diritto Costituzionale della R. Università di Sassari.
- 1933-34. — Confermato nell'incarico suddetto.
- 1934-35. — Confermato nell'incarico suddetto.

Durante il periodo 1924-28 fu particolarmente attratto verso lo studio del diritto pubblico e dei problemi del diritto costituzionale moderno, posti in nuova luce storica dalla Rivoluzione Fascista, ed ebbe modo di formarsi una prima fondamentale cultura giuridica della più importante letteratura italiana e straniera.

Durante il periodo 1928-32, sino al conseguimento della libera docenza, proseguì con passione questi studi nelle Università di Genova, Torino e Pisa, perfezionò e completò la propria cultura e preparazione giuridica, intraprese e condusse a termine alcuni studi e lavori.

Presso la Facoltà di Lettere della R. Università di Torino nel 1929 superò l'esame in storia moderna, in lingua francese e in lingua tedesca.

Negli anni di assistente a Pisa svolse numerose esercitazioni pratiche per gli studenti e così pure a Ravenna insieme ad organici corsi di lezioni sul diritto costituzionale italiano.

Nel 1929 tenne un corso di Diritto Corporativo nel R. Istituto Tecnico de La Spezia, nel 1932 pure a La Spezia, per incarico del Centro di Cultura Corporativa, un corso di conferenze su la dottrina fascista dello Stato.

Nel periodo 1932-35, negli anni d'incarico a Sassari, oltre ai regolari corsi organici, ha svolto esercitazioni su particolari argomenti del diritto costituzionale ed ha intrapreso e condotto a termine altri studi e lavori.

Nel 1932 è stato nominato socio accademico dell'Accademia Lunigianese di Scienze e socio corrispondente della Società Ligure di Storia Patria; nel 1933 e 1934 è stato presidente di commissioni di esami di Stato presso RR. Licei.

Nel 1934-35 parlando alla Camera dei Deputati su la legge istitutrice del libretto di lavoro e sul bilancio delle Corporazioni ha cercato con rilievi di natura giuridico-politica di portare contributi allo sviluppo dell'ordinamento corporativo dello Stato.

Ha partecipato a congressi e convegni di studi giuridici e corporativi prendendo parte alle discussioni. È collaboratore di varie riviste scientifiche, politiche e di giurisprudenza.

**II. - ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE**

1. — *Il fondamento dei limiti all'attività dello Stato*. Casa Ed. Il Solco, Città di Castello, 1929.
2. — *A proposito dei presupposti della dottrina dello Stato* in Riv. Intern. di filosofia del Diritto, 1929.
3. — *Il principio corporativo e il sistema di diritto privato* in Riv. di Scienze Polit. e Giurid. Lo Stato, 1930.
4. — *Il pensiero politico e giuridico di Pellegrino Rossi di fronte ai problemi dello Stato e del risorgimento italiano* in Memorie dell'Accademia Lunigianese di Scienze, 1931.
5. — *La legislazione costituzionale nel nuovo diritto pubblico italiano*. Arti Grafiche, Ravenna, 1931.
6. — *A proposito dei diritti di libertà nelle costituzioni del dopoguerra* in Riv. Intern. di filosofia del Diritto, 1931.

7. — *Intorno alle premesse del nuovo diritto pubblico italiano* in Riv. Intern. di filosofia del Diritto, 1932.
8. — *Il pensiero politico di G. Ferrari e le sue lezioni intorno alla Politica di Platone e Aristotele* in Archivio di Storia della Filosofia, 1932.
9. — *Regime parlamentare e costituzioni del dopo-guerra* in Archivio di Studi Corporativi, 1932.
10. — *Unità politica e unità giuridica dello Stato* in Riv. di Scienze Pol. e Giur. Lo Stato, 1933.
11. — *Riconoscimento giuridico del sindacato e posizione del lavoro nello Stato Fascista* in volume a cura di L. Lojacono « Le Corporazioni Fasciste », ed. Hoepli, Milano, 1934.
12. — *Valore sociale e giuridico del libretto di lavoro*. Tip. Camera dei Deputati, Roma, 1934.
13. — *Sviluppi dell'ordinamento corporativo e Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa*. Tip. Camera dei Deputati, Roma, 1935.
14. — *Compartecipazione collettiva, imponibile di mano d'opera e contratto collettivo* in Riv. del Lavoro, 1935.
15. — *Natura giuridica dell'amministrazione della dotazione della Corona* in Studi Sassaresi, 1935.
16. — *La realtà dello Stato e i suoi organi* in Studi Sassaresi, 1935.
17. — *Modificazioni costituzionali e nuova costituzione* in Studi Sassaresi, 1935.

18. — Inoltre *numerose recensioni e rassegne* dal 1929 al 1935 in Riv. Intern. di Filosofia del Diritto, in Riv. Nuovi Studi di Dir. Ec. e Politica, in Riv. di Scienze Giuridiche Lo Stato, in Archivio di Studi Corporativi, in Riv. del Lavoro, in Atti dell'Accademia Lunigianese di Scienze e in Studi Sassaresi.

Infine alcune *voci* di carattere giuridico nella Enciclopedia Italiana.

I lavori elencati, per quanto riguarda gli argomenti da essi trattati, possono essere raggruppati come segue:

- A) Ricostruzione storico-giuridica di principi ed istituti del diritto costituzionale: 4, 8.
- B) Diritto costituzionale generale: 1, 2, 6, 9, 10, 16.
- C) Diritto costituzionale positivo: 5, 7, 11, 15, 17.
- D) Argomenti affini: 3, 12, 13, 14, 18.

III. - RIASSUNTI DELLE PUBBLICAZIONI

A. - Ricostruzione storico-giuridica di principi ed istituti del diritto costituzionale

4. — IL PENSIERO POLITICO E GIURIDICO DI P. ROSSI DI FRONTE AI PROBLEMI DELLO STATO E DEL RISORGIMENTO ITALIANO, in Memorie dell'Accademia Lunigianese di Scienze, 1931.

L'A. con questo vasto lavoro, completato da una nota critica intorno ad un'opera inedita del Rossi, da una completa bibliografia e da una serie di documenti inediti tratti dal R. Archivio di Stato di Torino, vuol portare un positivo e critico contributo alla storia del diritto costituzionale e delle correnti politico-giuridiche del nostro risorgimento nazionale ed, in particolare, alla ricostruzione storico-giuridica di alcuni fondamentali principi ed istituti del diritto costituzionale moderno. Il sistema costituzionale del Rossi, logicamente connesso allo studio del suo pensiero politico, risulta comparativamente illustrato ed analizzato nei suoi fondamenti e nei suoi istituti, ed ha dato modo all'A. di delimitare i rapporti tra scienza politica e scienza giuridica, di precisare il valore della scuola italiana di diritto pubblico e di studiare il concetto e la natura dello Stato moderno quale appare criticando la dottrina liberale e quale si è venuto formando nella realtà storica.

8. — IL PENSIERO POLITICO DI G. FERRARI E LE SUE LEZIONI INTORNO ALLA POLITICA DI PLATONE E ARISTOTELE, in *Archivio di Storia della Filosofia*, 1932.

In questo breve saggio l'A. esamina non tanto da un punto di vista filosofico quanto giuridico-sociale il pensiero del Ferrari e lo mette in relazione ad alcune sue lezioni intorno alla politica di Platone e Aristotele per soffermarsi piuttosto ampiamente su la realtà giuridico-sociale dello Stato, su le sue funzioni e su le sue essenziali caratteristiche.

B. - Diritto costituzionale generale

1. — IL FONDAMENTO DEI LIMITI ALL'ATTIVITÀ DELLO STATO. Casa Ed. Il Solco, Città di Castello, 1929.

L'A. in questo lavoro, su la base di un'ampia e sicura conoscenza della dottrina e delle fonti, studia il problema dei limiti all'attività dello Stato e ne ricerca il fondamento nella natura stessa dello Stato analizzando il concetto dello Stato, la sua struttura giuridico-costituzionale e le sue sempre più ampie funzioni sociali. Attraverso la ricostruzione dei vari indirizzi del pensiero giuridico e filosofico-politico su tale problema l'A. ha modo di esaminare, per giungere alla precisazione della sua tesi, da un punto di vista critico, le teorie giuridiche dell'autolimitazione dello Stato, dei diritti pubblici subbiettivi e dell'ordinamento giuridico, di fissare, sulla base di una rigorosa distinzione scientifica, tra lo Stato e i suoi organi, alcuni elementi giuridici, positivi e concreti, di tale problema e di affermare, per la stessa natura politico-giuridica dello Stato, che i limiti giuridici esistono per gli organi dello Stato ma non per lo Stato, e in quale senso giuridico, con quali estensioni e con quali conseguenze, tali limiti esistano per gli organi e non per lo Stato e quale sia, quindi, il fondamento dei cosiddetti limiti all'attività dello Stato.

2. — A PROPOSITO DEI PRESUPPOSTI DELLA DOTTRINA DELLO STATO, in *Riv. Intern. di Filosofia del Diritto*, 1929.

In questo breve saggio l'A. riprende alcuni concetti già svolti nel lavoro sul fondamento dei limiti all'attività dello Stato e posto, particolarmente, il problema se sia compatibile il principio della sovranità dello Stato moderno con la possibilità che ordinamenti giuridici si formino nel seno di esso con propri poteri di comando e di coercizione in concorso con gli analoghi poteri dello Stato, afferma, precisati alcuni aspetti di questo problema, che tutti i diritti, compresi in un ordinamento giuridico, discendono formalmente dallo Stato, potere supremo della dichiarazione e della coattività del diritto, e che nell'ambito di uno Stato unitario, socialmente e giuridicamente ordinato, non esistono diritti che non siano da esso riconosciuti, non esistono ordinamenti e poteri, di fronte alla sua volontà sovrana, in concorso e contro ai suoi ordinamenti e poteri: e ciò affermato l'A. ha modo di precisare l'aspetto caratteristico dello Stato Fascista in ordine al problema sindacale-corporativo.

6. — A PROPOSITO DEI DIRITTI DI LIBERTÀ NELLE COSTITUZIONI DEL DOPO - GUERRA, in *Riv. Intern. di Filosofia del Diritto*, 1931.

L'A. in questo saggio esamina gli studi, specie della dottrina francese e tedesca, intorno al problema dei diritti di libertà, analizza il valore giuridico delle dichiarazioni dei diritti contenute nelle costituzioni del dopo-guerra e precisa, attraverso un esame critico, che esse dichiarazioni più che rappresentare una trasformazione della dichiarazione dei diritti del 1789, cioè dei principi in essa contenuti, estendono il principio individualistico ai rapporti sociali e aggravano l'anacronistico dualismo tra diritto dell'individuo e diritto dello Stato mantenendo il falso presupposto del principio di sovranità dello Stato limitato, sul medesimo piano, da un eguale sistema di diritti di libertà individuale e sociale.

9. — REGIME PARLAMENTARE E COSTITUZIONI DEL DOPO - GUERRA, in Archivio di Studi Corporativi, 1932.

Attraverso l'esame dei nuovi principî ed istituti del regime parlamentare contenuti nelle costituzioni del dopo-guerra e nella recente costituzione spagnola, l'A. in questo saggio critica e respinge le due diverse interpretazioni, date da giuristi francesi e italiani, che vedono in questi nuovi principî ed istituti o un perfezionamento razionale o una trasformazione del regime parlamentare classico, per precisare come il nuovo parlamentarismo sia una conclusione inevitabile, e, quindi, uno svolgimento logico dei principî fondamentali del sistema e come una revisione sostanziale sia quella riguardante non gl'istituti in sè e per sè ma gli stessi fondamenti: il che offre all'A. la possibilità di delineare alcuni aspetti giuridici della concezione corporativa dello Stato in ordine a questo problema.

10. — UNITA' POLITICA E UNITA' GIURIDICA DELLO STATO, in Riv. di Scienze Polit. e Giurid. « Lo Stato », 1933.

In questo saggio l'A. riprende alcuni concetti e problemi già trattati nel lavoro sul fondamento dei limiti all'attività dello Stato e nel saggio sui presupposti della dottrina dello Stato in critica ad una dottrina che afferma l'unità politica dello Stato nella pluralità degli ordinamenti giuridici, ma particolarmente esamina la natura della norma giuridica, la posizione e l'unità dell'ordinamento giuridico statale, la giuridicità immanente in ogni volizione statale; e dato che lo Stato è soprattutto volontà e che esso sorge ed esiste in quanto si afferma come volere e in quanto, quindi, crea il proprio diritto, il quale non è lo scopo dello Stato ma la forma della sua attività, precisa che in questo senso Stato e diritto sono concomitanti ed inscindibili e che nello Stato moderno non ci può essere unità politica senza unità giuridica.

16. — LA REALTA' DELLO STATO E I SUOI ORGANI, in Studi Saresi, 1935.

L'A. in questo saggio piuttosto ampio riprende alcuni concetti accennati e trattati in questi suoi lavori di diritto costituzionale generale,

critica alcune recenti interpretazioni della dottrina su la realtà dello Stato, su la natura degli organi e sul rapporto tra Stato ed organi, esamina la reale natura dello Stato, anche in relazione alla concezione corporativo-fascista, la posizione giuridica degli organi e le loro essenziali caratteristiche, per precisare, da un punto di vista scientifico, che cosa si debba intendere per rapporto tra Stato ed organi, in quale senso e con quali limiti.

C. - Diritto costituzionale positivo

5. — LA LEGISLAZIONE COSTITUZIONALE NEL NUOVO DIRITTO PUBBLICO ITALIANO. Arti Grafiche, Ravenna, 1931.

In questo ampio lavoro, di carattere eminentemente dogmatico e positivo, l'A. ha studiato uno dei problemi centrali del diritto costituzionale in genere e particolarmente del diritto costituzionale sorto dalla Rivoluzione Fascista, non solo per l'importanza che viene ad assumere nella nostra costituzione la distinzione formale e sostanziale tra legge costituzionale e legge ordinaria, ma anche perchè il Gran Consiglio del Fascismo viene a porsi quale organo fondamentale del nuovo ordinamento costituzionale. Difatti l'A., dopo avere studiati e precisati, da un punto di vista dogmatico e comparato, i criteri per una distinzione giuridica tra legge costituzionale e legge ordinaria, se e come si debbano intendere i limiti giuridici sostanziali e formali del potere legislativo ordinario e i caratteri giuridici capaci di distinguere una costituzione a tipo flessibile da una costituzione a tipo rigido, esamina tutti i problemi relativi alla legge costituzionale sollevati dall'art. 12 della legge sul Gran Consiglio del Fascismo e prospetta per ogni problema una soluzione positiva.

7. — INTORNO ALLE PREMESSE DEL NUOVO DIRITTO PUBBLICO ITALIANO, in Riv. Intern. di Filosofia del Diritto, 1932.

In questo saggio l'A. critica alcune interpretazioni e tendenze della dottrina in ordine alle riforme costituzionali fasciste, cerca di fissare i

rapporti tra scienza politica e scienza giuridica nello studio dei problemi costituzionali, esamina i caratteri giuridici della trasformazione costituzionale operata dal Fascismo e precisa la qualifica politico-giuridica dello Stato Fascista come Stato Corporativo.

II. — RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEL SINDACATO E POSIZIONE DEL LAVORO NELLO STATO FASCISTA, in volume a cura di L. Lojacono « Le Corporazioni Fasciste », ed. Hoepli, Milano, 1934.

L'A. in questo studio esamina la struttura sindacale-corporativa, il riconoscimento giuridico, le funzioni, i poteri e la natura del sindacato, precisa la posizione del lavoro nello Stato Fascista e cerca di determinare la rilevanza di tale ordinamento nell'ordine costituzionale.

15. — NATURA GIURIDICA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DOTAZIONE DELLA CORONA, in Studi Saresi, 1935.

Questo complesso ed importante istituto, che non aveva avuto in dottrina una esauriente ricostruzione giuridica diretta ad offrirci insieme all'essenza ai caratteri alle finalità di tale istituto anche la natura giuridica di esso, è ampiamente studiato dall'A. in questo lavoro, di cui presenta una parte. Stabiliti l'oggetto e i limiti dell'indagine, l'A. ricostruisce giuridicamente l'istituto della dotazione in generale e particolarmente in diritto costituzionale italiano, studia l'organizzazione dell'amministrazione della Real Casa, la posizione giuridica della Corona in rapporto alla dotazione, se essa dotazione, nella sua disciplina giuridica, sia una amministrazione diretta dello Stato o un'amministrazione privata, la posizione giuridica dei funzionari di tale amministrazione, come si eserciti l'ingerenza degli organi costituzionali, per stabilire poi, dopo avere esaminate tutte le questioni particolari che questi problemi comportano, le caratteristiche e la natura giuridica dell'amministrazione della dotazione della Corona.

17. — MODIFICAZIONI COSTITUZIONALI E NUOVA COSTITUZIONE, in Studi Saresi, 1935.

Questo lavoro, di cui l'A. presenta una parte, ricostruisce, da un punto di vista dommatico e positivo, i vari principî ed istituti costituzionali che sono venuti a modificare profondamente la nostra costituzione. Premesso uno studio su la natura delle instaurazioni costituzionali in genere e di quella fascista in particolare, l'A., ricostruiti i vari istituti fondamentali del nostro diritto costituzionale, cerca di precisare le linee di una nuova costituzione, quale, secondo una positiva logica giuridica e secondo i principî politici fascisti, scaturisce dai numerosi testi costituzionali, non ancora organicamente sistemati, che si sono venuti ad aggiungere a quelli preesistenti e allo Statuto. Lo stesso problema della riforma degli organi legislativi conduce l'A. a studiare la Rivoluzione Fascista in un ordine costituzionale giuridicamente unitario anche da un punto di vista formale.

D. - Argomenti affini

3. — IL PRINCIPIO CORPORATIVO E IL SISTEMA DI DIRITTO PRIVATO, in Riv. di Scienz. Polit. e Giurid. « Lo Stato », 1930.

Affermato che il corporativismo non si esaurisce in quel complesso di norme giuridiche che regolano i contrasti fra le categorie professionali, l'A. precisa la omogeneità concettuale del sistema di diritto privato con quello di diritto pubblico e il nesso inscindibile tra organizzazione giuridica dei rapporti di diritto privato e i principî del nuovo ordinamento giuridico, per esaminare, poi, l'influenza di questi principî sul diritto di proprietà.

12. — VALORE SOCIALE E GIURIDICO DEL LIBRETTO DI LAVORO. Tip. Camera dei Deputati, Roma, 1934.

In questo discorso, pronunciato alla Camera dei Deputati nella discussione della legge istitutrice del libretto di lavoro, l'A. esamina alcuni

principi dell'ordinamento sindacale e in riferimento a questi precisa, da un punto di vista critico, alcuni aspetti giuridici e sociali dell'istituto contemplato dalla legge.

13. — SVILUPPI DELL'ORDINAMENTO CORPORATIVO E CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA. Tip. Camera dei Deputati, Roma, 1935.

Parlando sul bilancio delle Corporazioni alla Camera dei Deputati l'A. ha avuto modo di illustrare alcuni aspetti fondamentali dell'ordinamento corporativo dello Stato e di augurarsi, esaminandone le funzioni, la struttura e i poteri, una organica riforma e sistemazione dei Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa.

14. — COMPARTICIPAZIONE COLLETTIVA, IMPONIBILE DI MANO D'OPERA E CONTRATTO COLLETTIVO, in Riv. del Lavoro, 1935.

In questa nota ad una sentenza l'A. studia, in relazione a nuove forme di conduzione agraria su base corporativa e a particolari istituti disciplinanti la mano d'opera, alcuni aspetti del contratto collettivo riguardanti non tanto la sua natura giuridica quanto una più ampia specificazione di rapporti non strettamente di lavoro ma anche economici come disciplina giuridica delle condizioni generali del lavoro e della produzione.

18. — Nelle numerose *recensioni e rassegne*, come da elenco delle pubblicazioni, l'A. ha avuto modo di ritornare, attraverso critiche ed osservazioni, a meglio precisare e riaffermare i principi, i concetti e le idee contenute nei suoi lavori e nei suoi saggi.

IV. - CONCLUSIONE

Dall'insieme del curriculum vitae e della produzione scientifica dell'A. appare, senza bisogno di esporre più ampiamente la sua attività didattica e scientifica, come non solo ci sia dal 1924 ad oggi una continuità di studio, di lavoro e di insegnamento, ma anche una unità di pensiero nella ricostruzione scientifica degli istituti e dei principi del nuovo diritto costituzionale italiano e di alcuni dei più importanti problemi politico-giuridici riguardanti la nuova concezione dello Stato.

A questa fondamentale unità di pensiero, dall'A. ricercata, attraverso i suoi studi e lavori, con fervore, con serietà d'indagine e con sempre più ampia preparazione di fonti e di dottrine, corrispondono l'esame positivo e la ricostruzione giuridica di istituti e di ordinamenti.

Istituti ed ordinamenti che l'A. cerca di ricostruire unitariamente sulla base dei nuovi principi politici che informano la nostra legislazione costituzionale: la sua attività didattica e scientifica, animata da ferma volontà negli studi, vuole portare un contributo alla ricostruzione del nostro diritto costituzionale.